II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 1973
che modifica il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967

(73/1/CECA, CEE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 16 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

considerando che l'articolo 141, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati [1] prevede che la Commissione apporti al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione ;

considerando che occorre pertanto modificare l'articolo 2 del regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 [2] modificato con la decisione del 2 luglio 1970 [3] ;

DECIDE :

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il quorum dei membri presenti necessario per la validità delle deliberazioni della Commissione è fissato a sette.

2. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, le deliberazioni della Commissione sono validamente adottate quando hanno raccolto almeno sette voti ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 gennaio 1973.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 3. 7. 1970, pag. 28.